

REGOLAMENTO CONVENZIONI

ORDINE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA DI BERGAMO (OFI BERGAMO)

(Approvato con Delibera n. 21/2024 del Consiglio Direttivo del 22/02/2024)

RILEVATO CHE

pervengono alla segreteria da parte degli iscritti richieste inerenti la possibilità di fruire di beni e servizi, connessi all'esercizio professionale a condizioni di particolare favore; alcune società hanno richiesto all'Ordine Provinciale della professione sanitaria dei Fisioterapisti di Bergamo (in seguito OFI Bergamo) la possibilità di proporre prodotti e servizi agli iscritti attraverso canali informativi dell'OFI Bergamo offrendo particolari sconti e/o agevolazioni;

CONSIDERATO

l'interesse dell'OFI Bergamo a favorire lo svolgimento dell'attività professionale dei propri iscritti; la natura di ente pubblico dell'OFI Bergamo e la necessaria garanzia dell'assenza di interessi privati da parte dei membri del Consiglio dell'Ordine Provinciale della professione sanitaria dei Fisioterapisti di Bergamo nelle convenzioni proposte agli iscritti all'OFI Bergamo.

Tutto ciò rilevato e considerato, si definisce il regolamento da adottare per il reperimento delle proposte e l'accettazione, la valutazione e la diffusione delle possibili offerte e opportunità di natura commerciale a favore degli iscritti all'OFI Bergamo.

Il Consiglio dell'OFI Bergamo, con deliberazione n. 21/2024 del 22/02/2024, in relazione ai compiti istituzionali svolti per i professionisti iscritti, ha ritenuto di regolamentare le convenzioni con i terzi interessati alle seguenti modalità:

1) Modalità della formulazione ed invio della proposta di convenzione

Qualunque soggetto (imprese commerciali, fornitori di servizi, produttori ecc...) che intenda proporre all'Ordine dei Fisioterapisti di Bergamo la stipula di una convenzione, dovrà presentare la propria proposta mediante la compilazione dell'apposito modulo, raggiungibile alla pagina

<https://www.fnofi.it/ofi-bergamo/modulistica/>

del sito istituzionale dell'Ordine.

Saranno prese in considerazione proposte che non siano in conflitto di interesse con i membri del Consiglio Direttivo dell'Ordine e che siano rispettose del Codice Deontologico.

2) Oggetto della convenzione

L'OFI Bergamo prenderà in considerazione solo le proposte di convenzioni aventi ad oggetto uno sconto speciale ed effettivo, riservato agli Iscritti, non inferiore al 10%, salvo deroga da motivare in ordine alla specificità dell'oggetto, sul prezzo finale del servizio/prodotto calcolato prima di effettuare il pagamento oppure, ove esistente, dal listino/tariffario ufficiale, quale ad esempio è da ritenersi quello pubblicato sul sito internet o affisso nei locali del proponente.

L'attivazione delle convenzioni è gratuita e non comporta alcun onere economico a carico dell'OFI Bergamo, né dei soggetti interessati.

La convenzione potrebbe riguardare alcune specifiche categorie di prodotti o servizi che, in tale caso, dovranno essere dettagliatamente descritte con applicazione della medesima o maggiore percentuale di sconto.

Successivamente all'approvazione della proposta da parte del Consiglio, tra le parti verrà stipulata una scrittura privata denominata "modulo di convenzione" formulata e trasmessa dall'Ente, che sarà sottoscritta da entrambe le parti.

3) Efficacia della convenzione

Nessuna convenzione con l'Ordine dei Fisioterapisti di Bergamo può ritenersi efficace e valida se non preceduta dalla congiunta sottoscrizione autografa dell'apposito contratto di convenzione da parte del legale rappresentante del proponente e da parte dell'OFI Bergamo.

4) Risoluzione della convenzione

Qualsiasi mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e condizioni di favore previsti nel contratto di convenzione, determinerà la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione immediata dell'efficacia della convenzione.

5) Durata della convenzione

Salvo diverse pattuizioni delle parti, inserite nel contratto di cui al punto 4, la durata della convenzione viene indicata nel termine di anni 1 (uno) dalla data della stipula, con la possibilità di tacito rinnovo se concordato da entrambe le parti.

6) Comunicazione agli iscritti dell'esistenza della convenzione

Le convenzioni accreditate verranno inserite con modalità e tempistiche che l'OFI Bergamo stabilirà a sua totale discrezione, in un apposito link del sito istituzionale.

7) Risoluzione delle controversie

Per la definizione delle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, nel "modulo di convenzione" è stabilita la competenza esclusiva ed inderogabile del foro di competenza territoriale.

8) Trattamento dei dati personali

In ottemperanza alle previsioni in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 UE, le parti autorizzano il trattamento dei dati, all'uopo conferiti, per le finalità connesse all'esecuzione delle attività convenzionate.

Bergamo, 22/02/2024